



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 698 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano disciplinate le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 696-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata si distinguono in volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in ferma prefissata triennale e che ciascuna delle ferme ha durata pari a tre anni;
- VISTO l'articolo 697 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che possano partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: età non superiore a ventiquattro anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado, idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
- VISTO l'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per il reclutamento nelle Forze armate, occorrono i requisiti ivi stabiliti e che requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del medesimo Codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari;
- VISTO l'articolo 638 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione, e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;
- VISTO l'articolo 640, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 640, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio,

anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento; che il provvedimento di rinvio possa essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria, e che, fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, siano avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; che le vincitrici dei concorsi rinviate siano immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda;

VISTO l'articolo 641, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento e che, a tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso;

VISTO l'articolo 580, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato "regolamento", il quale prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sia effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;

VISTO l'articolo 842, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita;

VISTO l'articolo 843 del Codice dell'ordinamento militare, il quale, in riferimento ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, prevede che, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, siano individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata;

VISTO l'articolo 781, commi 1 e 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e che i volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base;

VISTI gli articoli 114 del regolamento e 21 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 marzo 2013, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;

- VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;
- VISTI gli articoli 89, comma 1, lettere *p*), numero 5), e *q*), e 95, comma 1, lettera *h*), numero 1, del regolamento, recanti, rispettivamente, le competenze del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di reclutamento e di selezione del personale militare;
- VISTO l'articolo 798-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare tra ufficiali, sottufficiali e volontari;
- VISTO l'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-*bis*, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- VISTO l'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 702 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore delle categorie di soggetti ivi stabilite
- VISTO l'articolo 644 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando;
- VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, il quale elenca le categorie di cittadini che, nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
- VISTO l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che, nell'abolire i titoli preferenziali relativi all'età nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede che, a parità di punteggi, sia preferito il candidato più giovane di età;
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevedendo procedure di selezione che rispondano alle specifiche esigenze di impiego delle singole Forze armate;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 696-*bis*, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare.

### Art. 2

#### *Programmazione delle immissioni*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati maggiori di Forza armata comunicano allo Stato maggiore della difesa l'esigenza numerica di volontari in ferma prefissata iniziale da reclutare nel corso dell'anno successivo, indicando l'entità di ciascuna immissione, nonché l'eventuale ripartizione tra i diversi corpi, categorie, specialità o qualificazioni, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche, definiti con le direttive ordinarie di Forza armata.

2. Il numero di volontari di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze organiche previste, fino all'anno 2033, dal decreto di cui all'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-*bis* del medesimo Codice.

3. Per il Corpo delle capitanerie di porto il numero di volontari di cui al comma 1 è determinato nel rispetto delle dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare.

4. Lo Stato maggiore della difesa, previa verifica dei dati comunicati ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno trasmette alla Direzione generale per il personale militare la programmazione dei reclutamenti per l'anno successivo.

### Art. 3

#### *Bandi di reclutamento*

1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale di ciascuna Forza armata sono emanati dalla Direzione generale per il personale militare a livello nazionale, in base alla programmazione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. I bandi di cui al comma 1 prevedono:

- a) il numero dei posti disponibili per ciascuna delle immissioni stabilite dal medesimo bando e l'eventuale loro ripartizione per corpi, categorie, specialità o qualificazioni, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche;
- b) la percentuale dei posti riservati da specifiche disposizioni a determinate categorie di soggetti;
- c) i requisiti per il reclutamento;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale documentazione da allegare;
- e) i titoli di merito valutabili e il punteggio agli stessi attribuibile;
- f) le eventuali prove di efficienza fisica e l'eventuale punteggio alle stesse attribuibile;
- g) i criteri e le modalità dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e degli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- h) il numero massimo dei candidati da ammettere alle eventuali prove di efficienza fisica, di cui alla lettera f), e agli accertamenti, di cui alla lettera g);
- i) i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie
- l) la composizione delle commissioni valutatrici;

- m) le sedi di convocazione dei candidati e la composizione delle commissioni per le eventuali prove di efficienza fisica, di cui alla lettera f), e per gli accertamenti di cui alla lettera g);  
n) le eventuali deleghe della Direzione generale per il personale militare a comandi o enti della Forza armata interessata, per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 635 e 697 del Codice dell'ordinamento militare.

#### Art. 4

##### *Domanda di reclutamento*

1. Nella domanda di reclutamento, il candidato deve indicare la Forza armata nella quale chiede di essere reclutato, nonché, eventualmente, l'ordine di preferenza per l'arruolamento in altra Forza armata, nel caso in cui risulti eccedente rispetto alle immissioni previste per la Forza armata prescelta.
2. Se previsto dal bando di reclutamento, il candidato deve specificare il corpo, la categoria, la specialità o qualificazione, la qualifica, la specializzazione, l'abilitazione o l'incarico, per il quale intende concorrere.
3. Il candidato può presentare più domande di reclutamento, ciascuna riferita a una delle immissioni previste dal medesimo bando. L'effettivo reclutamento comporta la rinuncia alle altre domande presentate.

#### Art. 5

##### *Procedure di reclutamento*

1. Le procedure di reclutamento prevedono:
  - a) valutazione dei titoli di merito;
  - b) prove di efficienza fisica, se previste dal bando;
  - c) accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, di cui all'articolo 697, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, e accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, di cui all'articolo 635, comma 1, lettera n), del medesimo Codice.
2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento, anche successivamente all'incorporazione, l'esclusione dal reclutamento per mancanza dei requisiti prescritti.
3. La Direzione generale per il personale militare può, entro i limiti stabiliti dai bandi di reclutamento, delegare l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 635 e 697 del Codice dell'ordinamento militare ai comandi ovvero agli enti previamente comunicati, a tal fine, dalle Forze armate interessate. I comandi ovvero gli enti delegati possono disporre l'esclusione dalle procedure di reclutamento per mancanza dei requisiti prescritti. Avverso l'esclusione può essere presentata istanza motivata e documentata, intesa a ottenere il riesame da parte della Direzione generale.

#### Art. 6

##### *Commissioni valutatrici*

1. Le commissioni valutatrici, nominate, per ciascuna Forza armata, con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione della Forza armata interessata, sono così composte:
  - a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, o grado corrispondente, presidente;
  - b) due o più ufficiali, di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri;
  - c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, o grado corrispondente, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

#### Art. 7

##### *Valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie*

1. I titoli di merito valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono stabiliti dai bandi di reclutamento sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata.
2. I titoli di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di reclutamento e dichiarati nella medesima domanda.
3. Le commissioni di cui all'articolo 6 redigono le graduatorie di merito secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio è data preferenza ai candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Le graduatorie di cui al comma 3 sono trasmesse, corredate della relativa documentazione, alla Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.

#### Art. 8

##### *Prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico*

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 7, nel numero stabilito dal bando di reclutamento, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, se previste dal bando, nonché all'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, di cui all'articolo 697, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, e agli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, di cui all'articolo 635, comma 1, lettera n), del medesimo Codice.
2. Le prove di efficienza fisica prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne e comportano giudizi di idoneità o non idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio secondo i criteri stabiliti dal bando di reclutamento su indicazione della Forza armata interessata.
3. L'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e gli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico sono effettuati secondo le modalità stabilite dal bando di reclutamento.
4. La valutazione delle prove di efficienza fisica e gli accertamenti, di cui al presente articolo, sono effettuati da commissioni nominate dalla Direzione generale per il personale militare, su designazione della Forza armata interessata.

#### Art. 9

##### *Formazione delle graduatorie finali di merito e posti non coperti*

1. Le commissioni di cui all'articolo 6:
  - a) in esito alle prove di efficienza fisica, se previste dal bando di reclutamento, e agli accertamenti di cui all'articolo 8, espungono dalle graduatorie di cui all'articolo 7 i candidati risultati non idonei alle prove di efficienza fisica ovvero all'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché i candidati risultati positivi agli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
  - b) redigono le graduatorie finali di merito, eventualmente suddivise per corpi, categorie, specialità o qualificazioni, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando il punteggio relativo ai titoli di merito e il punteggio ottenuto nelle eventuali prove di efficienza fisica, se previsto dal bando di reclutamento. A parità di punteggio è data preferenza ai candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse, corredate della relativa documentazione, alla Direzione generale per il personale militare per l'approvazione.

3. Le graduatorie finali di merito approvate hanno validità per il solo bando di reclutamento al quale si riferiscono.

4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti in ciascuna delle graduatorie dei diversi corpi, categorie, specialità o qualificazioni, qualifiche, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche, si può provvedere, secondo le modalità indicate nei relativi bandi di reclutamento, con i candidati delle restanti graduatorie risultati in esubero, i quali siano in possesso dei requisiti di ammissione e abbiano espresso la relativa disponibilità. A parità di condizioni e punteggio, è data preferenza ai candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Al termine delle operazioni di reclutamento riferite a ciascuna immissione, nel caso in cui dovessero risultare ancora posti vacanti, essi possono essere portati in incremento alle immissioni successive fino al raggiungimento del numero dei posti complessivo previsto dai bandi di reclutamento ovvero possono essere coperti con i candidati delle graduatorie di altra Forza armata risultati in esubero, i quali siano in possesso dei requisiti di ammissione e abbiano espresso la relativa disponibilità, previo consenso della Forza armata medesima. A parità di condizioni e punteggio, è data preferenza ai candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Nelle procedure di reclutamento nella Marina militare, un'apposita commissione, nominata dalla Direzione generale per il personale militare, provvede alla ripartizione dei candidati risultati idonei tra il Corpo degli equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto, attribuendo la relativa categoria.

Roma, li 07 DIC, 2022

IL MINISTRO

